

Scuola dell'Infanzia

“SACRA FAMIGLIA”

via Chiesa, 19 - 37010 AFFI (VR)
tel. 045 7235434 - Fax 045 6264883
partita IVA 01545920231
e-mail: scuolainfsacrafamiglia@virgilio.it

STATUTO ASSOCIAZIONE DI GENITORI

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

TITOLO I°

IDENTITA' E FINALITA' DELLA SCUOLA

Art.1 - E' costituita l'associazione per la gestione della scuola dell'infanzia paritaria, d'ispirazione cristiana, “scuola dell'infanzia Sacra Famiglia” con sede in Affi, via Chiesa, 19 (VR).

La scuola ha avuto inizio con atto costitutivo il 18 dicembre 1914 come asilo infantile. Dal 1937 l'opera educativa è affidata alla congregazione delle “Sorelle della Sacra Famiglia”.

Art.2 - La scuola si è sviluppata e dovrà svilupparsi come espressione di una comunità: promotori, educatrici, genitori, collaboratori e popolazione che si sono assunti l'impegno di soddisfare un'esigenza sociale quale l'educazione.

La scuola ha quindi lo scopo di far sì che ogni bambino possa sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio, la sua responsabilità morale, sociale e religiosa ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE) e del documento dell'Episcopato italiano del 1983 “*La Scuola Cattolica oggi, in Italia*”.

Art.3 - Saranno ammessi alla scuola tutti i bambini nell'età prevista dalle leggi vigenti.

Art.4 - saranno accolti i bimbi che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. Saranno accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica a giudizio della direzione e su conforme parere del medico, concordando con le istituzioni adeguati strumenti di sostegno, quando ciò si dovesse rendere necessario

Art.5 - La forma giuridica assunta è quella di associazione regolata dagli art. 36-38 del Codice Civile. Alla scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.

Art.6 – l'Associazione attraverso il comitato di Gestione predisporrà gli strumenti che riterrà più convenienti alla realizzazione del suo programma assistenziale – educativo. A tal fine il comitato di gestione, nelle forme che riterrà più opportune solleciterà la collaborazione della comunità ecclesiale e della popolazione tutta, allo scopo di favorire la gestione della scuola.

Art.7 - La scuola trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte. La scuola non persegue scopo di lucro. L'attività della scuola è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'art.2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'istituzione scolastica a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art.8 - Nella scuola è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario.

Art.9 - l'Associazione, per il raggiungimento degli scopi fissati all'art.4, dispone gratuitamente di un immobile di proprietà comunale, sito in Affi - via Chiesa, 19. Nel caso l'Assemblea ritenesse opportuno avvalersi di altre sedi per il raggiungimento degli scopi, sarà stipulato un contratto di comodato tra la proprietà e l'Associazione.

TITOLO II°

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10 - Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Comitato di gestione, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere.

ASSEMBLEA

Art.11 - L'Assemblea è costituita:

- a) dai genitori dei bimbi iscritti alla scuola, o da chi ne fa le veci; ogni componente esprime un solo voto.
- b) dai membri del comitato di gestione;
- c) da coloro che avendo fatto oblazione a favore dell'associazione, ne siano nominati soci del Comitato di gestione. La nomina non potrà aver durata superiore a tre anni.

Art.12 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per indegnità. Essa verrà deliberata dal Comitato di gestione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. La qualità di associato deve risultare da un registro tenuto a cura del comitato di gestione.

Art.13 - L'Assemblea è convocata dal comitato di gestione almeno due volte all'anno, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno e diretta a ciascun membro almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno metà dei suoi membri.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art.14 - L'Assemblea delibera:

- a) il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Tale atto deve essere pubblicato all'Albo dell'associazione.
- b) gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione a norma di questo statuto e delle finalità della scuola fissate dall'art. 2;
- c) le nomine, di sua competenza, dei componenti il comitato di gestione, scelti anche tra persone esterne all'assemblea. Tali nomine avvengono per votazione segreta. Ogni componente potrà esprimere n. 3 preferenze. Verrà stilata graduatoria in relazione al numero di voti; in caso di parità avrà la precedenza eventuale anzianità di carica quale membro nel Comitato di gestione e, successivamente, di anzianità anagrafica;
- d) le modifiche all'atto costitutivo e dello statuto proposte dal comitato di gestione;
- e) tutto quanto ad essa demandato per legge e per statuto.

Art.15 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i componenti la stessa (vedi arti.11). Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell'assemblea: non sono ammesse più di una delega per associato.

Art.16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del comitato di gestione; in sua mancanza dal Vice presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea chiama a presiedere uno dei membri eletti dal comitato di gestione. Il Presidente nomina il Segretario; in caso contrario funge da segretario dell'Assemblea il Segretario-Tesoriere.

In caso di votazioni il Presidente nomina n° 2 scrutatori tra i membri dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario-Tesoriere e, in caso di votazioni, dai due scrutatori scelti tra i membri dell'Assemblea.

Art.17 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di votanti e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Comitato di gestione non hanno diritto di voto. Per deliberare le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

COMITATO DI GESTIONE

Art.18 - Il Comitato di gestione è composto da membri eletti e da membri di diritto

Sono eletti dall' Assemblea:

- n° 6 genitori di cui n°1 eventualmente eletto tra persone esterne alla stessa.

Sono membri di diritto:

- il Parroco pro – tempore;
- la coordinatrice della scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona.
- Un rappresentante del Comune nominato dall'Amministrazione Comunale, se questo concorre annualmente alla gestione della scuola con adeguato contributo;

Art.19 - Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno quattro componenti del Comitato. Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art.20 - I membri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratori elettivi, l'Assemblea, alla prima riunione, provvederà all'elezione del sostituto. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio.

Art.21 - I componenti del Comitato di gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

Art.22 - In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice – presidente; in sua assenza ne fa le veci il consigliere più anziano di carica e successivamente di età.

Art.23 - Spetta al Comitato di gestione:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
- b) compilare i bilanci ed il rendiconto finanziario delle raccolte pubbliche di fondi da sottoporre al voto dell'assemblea;
- c) proporre all'assemblea le modifiche dello statuto;
- d) provvedere alla gestione amministrativa;
- e) deliberare i regolamenti interni;
- f) deliberare le nomine del personale e determinarne i ruoli (coordinatore, docenti, educatrici, ausiliarie, ecc.), stipulare contratti di lavoro e diramare convocazioni;
- g) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- h) regolare in genere gli affari che interessano la scuola;
- i) Stabilire le modalità di versamento e la misura dei contributi da versare da parte delle famiglie;
- j) eleggere il Segretario-Tesoriere scelto anche al di fuori del comitato di gestione.

Art.24 - E' facoltà di ogni componente del Comitato di gestione visitare la scuola, senza disturbo dell'attività didattica.

PRESIDENTE

Art.25 – Spetta al Presidente:

- a) rappresentare la scuola e stare in giudizio per l'associazione;
- b) convocare le riunioni del Comitato;
- c) convocare e presiedere l'assemblea;
- d) curare l'esecuzione delle delibere;
- e) nominare il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del comitato;
- f) stipulare le convenzioni con altri enti, previa delibera del comitato;
- g) esercitare in caso di urgenza i poteri del Comitato di Gestione, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione.

VICE PRESIDENTE

Art. 26 Spetta al vice Presidente

- a) sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento

SEGRETARIO - TESORIERE

Art. 27 – Spetta al Segretario – Tesoriere:

- a) redigere i verbali dell'assemblea e del Comitato di gestione;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) tenere la contabilità;
- d) emettere i mandati di pagamento sottoscrivendoli unitamente al Presidente;
- e) tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente bancario. Nel caso lo stesso sia stato eletto al di fuori dei membri del Comitato di gestione (art. 23- lettera l), partecipa alle riunioni con voto consultivo.

TITOLO III°

PERSONALE

Art.28 - Le modalità di nomina e la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e del Consiglio didattico, sono fissati dal regolamento organico, Coordinatori e insegnanti saranno scelti fra persone di provata moralità. Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale coordinante o insegnante e di servizio, nonché del metodo di insegnamento, saranno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici vigenti.

TITOLO IV°

CONTROVERSIE E SCIoglimento

VIGILANZA

Art. 29 – E' facoltà della F.I.S.M. di Verona, nella persona del suo Presidente provinciale, di intervenire o su richiesta del Parroco o del Presidente della scuola qualora si creino situazioni in contrasto coi principi e gli scopi di cui ai precedenti articoli 2-6-7-8, ovvero di impossibilità di gestione della scuola stessa o di pregiudizio per gli alunni o la stessa F.I.S.M., eventualmente sciogliendo il Comitato di Gestione.

In tal caso la gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà assunta dallo stesso Presidente provinciale F.I.S.M. o da terza persona da egli designata, che ne curerà l'amministrazione ordinaria e straordinaria sino al ripristino del regolare funzionamento e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l'intervento suddetto.

PROBIVIRI

Art.30- Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi, uno da ciascuna delle parti in controversia ed il terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente della F.I.S.M. provinciale o da un suo delegato. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art.31 - Lo scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio ad altri enti che perseguano analoghe finalità nel territorio comunale ovvero a fini di pubblica utilità.